



**COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO**  
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 20 del 30/07/2020**

**Oggetto: LEGGE 147/2013: TASSA RIFIUTI ANNO 2020: TARIFFE.**

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** del mese di **Luglio**, alle ore **18:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. BERETTA Gian Paolo	X	
2. AGRICOLA Luisa		X
3. AMBROSIO Erik	X	
4. BERNARDI Giuseppe	X	
5. BODINO Anna	X	
6. BONA Marco	X	
7. FANTINO MAURO	X	
8. GIORDANO Piermario	X	
9. GOLETTI Paolo		X
10. IMBERTI Clelia	X	
11. MACCARIO Ilda	X	
12. AGOSTO Silvana	X	
13. MONACO Alessandro	X	
14. PAPALIA Francesco	X	
15. DUTTO Antonella	X	
16. ROBBIONE Roberta	X	
17. TRONCI Giorgia		X
Totale	14	3

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BERETTA Gian Paolo** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## II CONSIGLIO COMUNALE

**Dato** atto che la legge 160/2019 ha abolito l'Imposta Unica Comunale, che era composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

E che, in particolare, risulta abolita la Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

**Rilevato** come in virtù della novazione normativa, rimane vigente la disciplina in materia di Tari, normata dall'art.1, comma 639 e seguenti della legge 147/2013

Considerato che:

-con deliberazione al precedente punto dell'ordine del giorno è stato approvato il regolamento comunale della Tassa rifiuti di cui alla legge 147/2013

- ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013, art.1 comma 651, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- con precedente deliberazione in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020;

- ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Rilevato inoltre come L'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, siglabile ARERA, con delibera 443/2019, avente ad oggetto "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO EDI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021", in virtù delle competenze attribuite con d.lgs.205/217, ha introdotto Il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

-che l'Ente Territorialmente competente per il Comune di Borgo San Dalmazzo secondo le indicazioni fornite da ARERA, è stato individuato nel Consorzio Ecologico Cuneese, il quale ha predisposto il PEF 2020 secondo il nuovo metodo MTR, trasmesso a questo ente e approvato in data odierna con atto in precedente punto dell'ordine del giorno;

- che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato C), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio quantificati per l'anno 2020 in misura dei costi consuntivi 2018 rettificati in funzione del fattore di limite alla crescita, in conformità a quanto previsto della Delibera 443/2019 di Arera, (allegato A);

**Dato atto** che:

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 secondo le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le utenze domestiche e non domestiche sia per la parte generale che per la parte del servizio relativo all'area mercatale;

c) Ai sensi dell'art. 4 c.2 D.P.R. n. 158/1999, che prevede di articolare la tariffa in utenze domestiche e utenze non domestiche, i costi sono stati imputati come segue:

**COSTI FISSI:** suddivisi con riferimento alle superfici occupate dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche

**COSTI VARIABILI:** suddivisi con riferimento alla potenzialità di produzione di rifiuti. Le quantità di rifiuto prodotte sono state determinate partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il coefficiente di produttività relativo (Kd). Per differenza, rispetto al totale derivato dal MUD, è stata determinata la quantità di rifiuti prodotto dalle utenze domestiche.

**RICHIAMATE** le deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del 06/07/2015 nelle quali si stabiliva che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde sarebbe stato coperto integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio che ne facciano richiesta e che per tale motivo non risulta inserito nei costi del ciclo RU posti a base della determinazione del Piano Finanziario 2020;

Visto l'art. 14 comma 4 del Regolamento TARI che stabilisce "4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, L. 27/12/2013 n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 10%;

**DATO ATTO** che in applicazione del predetto art. 14 comma 4 la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche è stata attuata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze *in misura del 5,00 %*, per un importo pari a € 25.206,23

Rilevato come ai sensi dell'art.28 del regolamento Tari e del comma 654 della legge 147/2013, tali riduzioni devono essere poste a carico degli altri contribuenti in osservanza all'obbligo di copertura integrale dei costi;

Rilevato inoltre come il comma 660 della legge 147/2013 disponga che il Comune possa deliberare ulteriori

Riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso "la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Rilevato inoltre che con delibera 158/2020 Arera ha riconosciuto la possibilità di riconoscere agevolazioni alle utenze non domestiche riconducibili ai codici ATECO delle attività sospese nel periodo di sospensione dovuto alla situazione emergenziale da pandemia COVID 19 attraverso la riduzione delle misure minime e massime dei coefficienti variabili Kd;

Precisato inoltre che dato il contesto si ritiene di procedere ad applicare tale riduzione come previsto dalla delibera 158 su citata, il cui costo previsto di €. 35.000,00, viene finanziato con avanzo vincolato al servizio rifiuti, già applicato al bilancio di previsione 2020-2022 con atto n. 10 dell'11/06/2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

**Rilevato che:**

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita come indicato nell'allegato B;

**Considerato che**, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in misura pari all'1,6%

- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

**Considerato inoltre che:**

ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Rilevato inoltre come il comma 683-bis del d.lgs.47/2013 aveva previsto che in sede di prima applicazione del metodo MTR Arera, i comuni dovessero approvare sia il Piano Finanziario sia le tariffe entro il 30/06/2020 e come tale norma sia stata abrogata dall'art.138 del d.l.34/2020 convertito in legge77/2020;

Rilevato quindi come in virtù del periodo emergenziale dei primi mesi del 2020 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio sia stato posticipato dall'art.106, comma 3 – bis del d.l.34/2020 come modificato dalla legge di conversione n.77/2020 al 30/09/2020;

Rilevato inoltre che il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 è stato approvato in data 16/12/2019 con atto n.41;

Richiamato inoltre l'art. 13, comma 15- 15 bis e 15 ter, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”, come modificato dal D.L.30/04/2019 n.34 convertito in legge 58/2019;

**RITENUTO**, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI: -

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 e le integrazioni intervenute con il decreto legge 16 del 28 2 2014;

-il decreto legge n.201/2011;

-il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il Decreto-Legge 8 aprile 2013. n. 35 (G.U. n. 82 dell'8 aprile 2013);

- il Regolamento comunale approvato in data odierna;

- lo Statuto comunale.

Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri Comunali che saranno oggetto di apposita trascrizione che verrà allegata all'originale della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 14 Consiglieri, votanti n. 10 Consiglieri, astenuti n. 4 Consiglieri (Sigg.i: Agosto S; Bona M.; Giordano P.; Maccario I.), con voti favorevoli n. 10,

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare per l'anno 2020 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del prospetto riassuntivo del Piano Finanziario (Allegato A) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2020 (Allegato B), formante parte integrante e sostanziale del presente atto

3. Di determinare per l'anno 2020 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti nella misura risultante dall'allegato (Allegato C) quadro riepilogativo delle tariffe contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

4. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla provincia ( 5%) che deve essere riscosso unitamente al tributo TARI.

5. Di dare atto che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde sarà coperto integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio come stabilito con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del 06/07/2015.

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata e di inviarlo al Ministero delle Finanze secondo le modalità che saranno indicate;

7. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267, del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( BERETTA Gian Paolo) \*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
( TOCCI Dr. Giuseppe) \*

---

---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

---